

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2006718**
Data: **13/11/2018**

Oggetto: **acconti imposta novembre**
Allegati: **NO**

ACCONTI IMPOSTA NOVEMBRE

Gentile Associato,

entro il **30.11.2018** i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi.

Anche per l'anno 2018 il secondo acconto è fissato nella misura del 100% ai fini Irpef e Ires. Per quanto riguarda l'Irap la misura dell'acconto 2018 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento (e, quindi, del 100%). Il versamento della 2ª o unica rata **non** può essere **rinviato** ai 30 giorni successivi (neppure mediante il versamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) e **non** può essere oggetto di **rateazione**.

Le imposte su cui calcolare gli acconti devono essere spesso ricalcolate in applicazione di specifiche norme di legge. Le norme che regolano gli acconti sono:

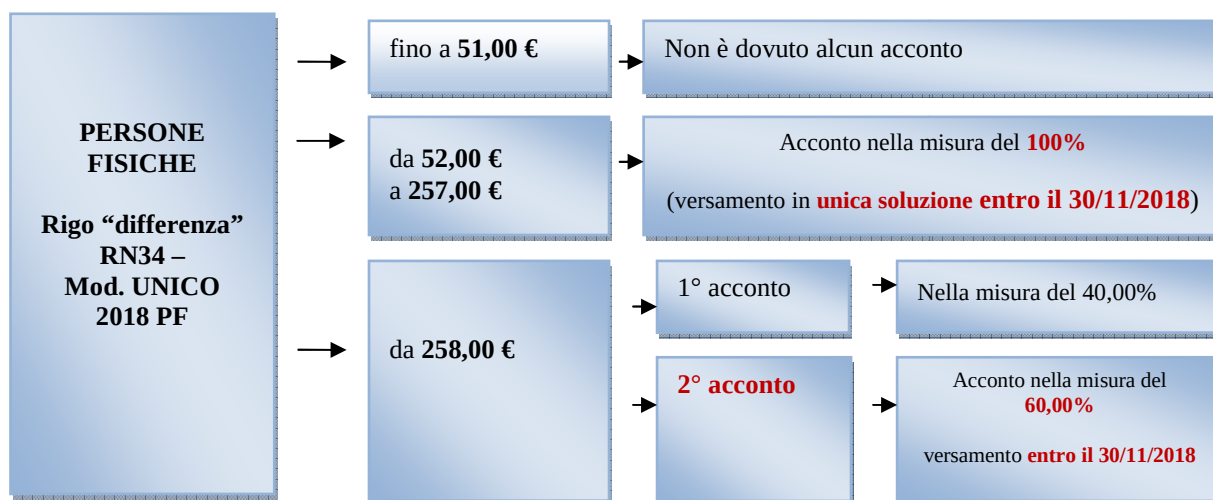
art. 3 d.p.r. 29.09.1973, n. 602; art. 3 d. Lgs. 14.03.2011, n. 23; art. 11, cc. 18-20 D.L. 28.06.2013, n. 76, conv. L. 9.08.2013, n. 99; provv. Ag. Entrate 30.01.2018; provv. Ag. Entrate 15.02.2018; provv. Ag. Entrate 15.03.2018; provv. Ag. Entrate 21.05.2018; D.M. 30.11.2

PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE

Determinazione dell'acconto IRPEF

Le persone fisiche devono versare l'acconto IRPEF per l'anno 2018 nella misura del 100% del rigo "differenza" RN34 del Modello UNICO 2018 – Persone fisiche.

In particolare si evidenzia che:



Non devono versare l'acconto coloro che:

- nel corso del 2017 hanno cessato l'attività (es. Titolari di Agenzie Ditte individuali) e non hanno altri redditi per il 2018;
- sono deceduti nel corso del 2017 o nel periodo 1/1/2018 – 30/11/2018 (per il versamento dell'acconto è necessario che il soggetto d'imposta esista al momento in cui è dovuto l'acconto, mentre l'obbligo non sussiste per gli eredi);
- nel corso del 2018 hanno iniziato l'attività e non hanno conseguito redditi nel 2017;
- per l'anno 2017 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi perché non tenuti anche se per l'anno in corso tale obbligo sussiste.

Determinazione dell'acconto per la cedolare secca

L'acconto della cedolare secca per l'anno 2018 è dovuto nella misura del 95%.

L'acconto della cedolare è **unitario**, quindi per verificare se l'importo dell'acconto dovuto debba essere versato in due rate o in unica soluzione, ovvero per verificare se l'acconto non sia dovuto, occorre **sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta** per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento.

Acconti 2018			
Acconto		Rate	Scadenza
PERSONE FISICHE Rigo "differenza" LC1– colonna 5 Mod. UNICO 2018 PF	se inferiore a 51,00 €	Non è dovuto alcun acconto	
	da 52,00 € a 258,00 €	Unica rata	30/11/2018
	da 258,00€	1° acconto (40% del 95% = 38%)	30/06 (31/07/17 con maggiorazione 0,40%)
		2° acconto (60% del 95% = 57%)	30/11/2018

Determinazione dell'acconto per contribuenti minimi/forfettari

Gli acconti d'imposta sono dovuti anche dai contribuenti che adottano i regimi fiscali agevolati (ossia regime dell'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e regime dei forfettari di cui alla Legge n. 190/2014). Le regole da seguire per la quantificazione dell'importo dovuto e per le scadenze di versamento, sono le stesse applicabili per i soggetti Irpef.

In particolare:

Forfettari (Legge n. 190/2014)

Per tali contribuenti l'acconto è dovuto nella misura del 100% dell'imposta relativa all'anno precedente. Il versamento è dovuto solo nel caso in cui il rigo LM42 del modello UNICO 2018 risulti essere superiore a 51,65 euro.

Per le modalità di determinazione dell'acconto si rimanda alla tabella sopra riportata (prendendo, però, a riferimento il rigo LM42 del modello UNICO 2018);

N.B.: il paragrafo precedente illustra la regola generale di determinazione degli acconti per tali tipologie di contribuenti. Si segnala, però, di prestare particolare attenzione alle specifiche regole di determinazione degli acconti d'imposta 2018 in caso di passaggio da un regime all'altro.

Determinazione dell'acconto IRAP

Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2018 segue le **regole delle imposte dirette** previste per il soggetto obbligato al versamento.

In particolare si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto, se l'importo di cui al rigo IR21 è inferiore a 51,65 €;
- è dovuto in **unica soluzione**, entro il **30/11/2018**, se non si era tenuti a versare la prima rata di acconto (se importo prima rata non superiore a 103,00 €);
- è dovuto in due rate, di cui la **seconda** entro il **30/11/2018**, nella misura del **60,00%**.

Le Regioni che presentano condizione di deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto 2018, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota non indicate nella tabella riportata in appendice alle istruzioni del modello Irap, l'acconto IRAP va determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR21);
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

Ricalcoli acconti IRPEF e IRAP

Come sopra evidenziato, l'acconto da versare viene in genere conteggiato in via automatica prendendo come base l'imposta dovuta per l'anno precedente risultante da UNICO 2018 (metodo storico).

Si ricorda che il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella prossima dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2018 ricorrendo al **metodo previsionale**.

Applicando il metodo previsionale, però, occorre prestare particolare attenzione perché nel caso in cui la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi errata per difetto, saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento dell'acconto nella misura del 30%.

E' possibile regolarizzare il versamento tramite ravvedimento operoso.

Determinazione dell'acconto INPS Gestione commercianti

I contribuenti iscritti negli elenchi nominativi dei commercianti devono versare il contributo INPS in acconto sul reddito eccedente il minimale entro i termini previsti per il versamento degli acconti IRPEF.

La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Modello UNICO 2018.

Determinazione dell'acconto INPS Gestione separata

L'acconto complessivo è pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2017 indicato nel Modello UNICO 2018.

Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2018 è calcolato applicando al reddito conseguito nel 2017 le aliquote contributive previste per il 2018.

L'acconto complessivo va versato in due rate di pari importo: la **seconda rata** quindi dovrà essere versata **entro il 30 novembre 2018**.

Modalità di versamento degli acconti

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il **modello F24** che può essere inviato anche tramite gli intermediari autorizzati.

Si evidenzia di prestare particolare attenzione circa le modalità presentazione/compensazione dei modelli F24 ammesse dalla normativa ad oggi in vigore.

Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2017 (Modello UNICO 2018 – anno 2017) e non ancora utilizzati.

Sanzioni

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30% oltre agli interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso**, pagando la sanzione ridotta oltre agli interessi legali.

La sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento.

Se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento la sanzione è pari al 1,5%.

Se la regolarizzazione della violazione avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni ma:

- entro 90 giorni dal termine di versamento, la sanzione è pari al 1,67%;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2019), la sanzione è pari al 3,75%.

Per i contributi INPS il ravvedimento operoso non è applicabile.

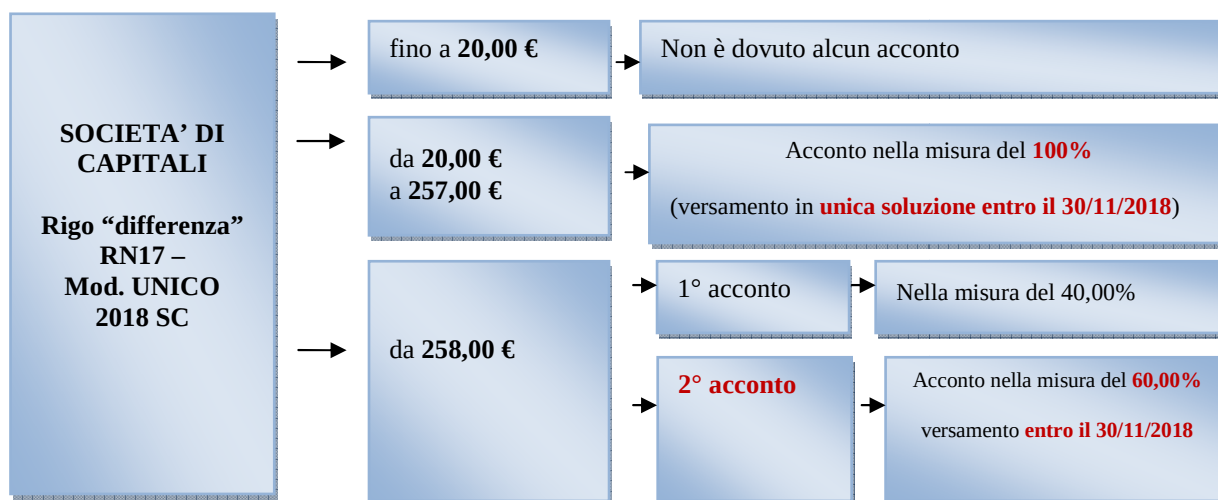
SOCIETA' DI CAPITALI

Le società di capitali e con esercizio coincidente con l'anno solare, dovranno provvedere al versamento, entro il **30 novembre 2018**, della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta 2018 per IRES e IRAP.

Determinazione dell'acconto IRES

Le società di capitali devono versare l'acconto IRES per l'anno 2018 nella misura del 100% del rigo "differenza" RN17 del Modello UNICO 2018 – Società di capitali.

In particolare si evidenzia che:



Determinazione dell'acconto IRAP

Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2018 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento.

Pertanto, per le Società di Capitali l'acconto IRAP è dovuto nella misura del 100,00% dell'importo risultante dal rigo IR21 del Modello IRAP 2018 – Società di Capitali.

In particolare si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto, se l'importo di cui al rigo IR21 è inferiore a 20,66 €;
- è dovuto in **unica soluzione**, entro il **30/11/2018**, se non si era tenuti a versare la prima rata di acconto (se importo prima rata non superiore a 103,00 €);
- è dovuto in due rate, di cui la **seconda** entro il **30/11/2018**, nella misura del 60,00% (60% del 100%) dell'importo di cui al rigo IR21 (se importo prima rata pari o superiore a 103,00 €).

Le Regioni che presentano condizione di deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto 2018, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota non indicate nella tabella riportata in appendice alle istruzioni del modello Irap, l'acconto IRAP va determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR21);
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

Ricalcoli acconti IRES e IRAP

Come sopra evidenziato, l'acconto da versare viene in genere conteggiato in via automatica prendendo come base l'imposta dovuta per l'anno precedente risultante da UNICO 2018 (metodo storico).

A tale proposito, si evidenzia che in caso di adozione del c.d. "metodo storico", specifiche disposizioni di legge prevedono alcuni obblighi di rideterminazione delle imposte 2017 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2018.

Si ricorda che la società che prevede una minore imposta da dichiarare nella prossima dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2018 ricorrendo al **metodo previsionale**.

Applicando il metodo previsionale, però, occorre prestare particolare attenzione perché nel caso in cui la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi errata per difetto, saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento dell'acconto nella misura del 30%. E' possibile regolarizzare il versamento tramite ravvedimento operoso.

Modalità di versamento degli acconti

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il **modello F24 telematico** che può essere inviato anche tramite gli intermediari autorizzati.

Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2017 (Modello UNICO 2018 – Società di Capitali) e non ancora utilizzati.

Sanzioni

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30% oltre agli interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso**, pagando la sanzione ridotta oltre agli interessi legali pari, ad oggi, allo 0,1%.

La sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento.

Se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento la sanzione è pari al 1,5%.

Se la regolarizzazione della violazione avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni ma:

- entro 90 giorni dal termine di versamento, la sanzione è pari al 1,67%;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2019), la sanzione è pari al 3,75%.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**
Studio Bondavalli